

ad 14.402

**Iniziativa parlamentare
Registrazione e valutazione dei protocolli
d'accesso elettronici dei membri delle Camere**

Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 7 novembre 2014

Parere del Consiglio federale

del 14 gennaio 2015

Onorevoli presidente e consiglieri,

conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere sul rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 7 novembre 2014 in merito all'iniziativa parlamentare 14.402 «Registrazione e valutazione dei protocolli d'accesso elettronici dei membri delle Camere».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 gennaio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Parere

1 Situazione iniziale

Il progetto dell'Ufficio del Consiglio nazionale (Ufficio N) intende disciplinare le competenze in materia di analisi nominale in riferimento a persone, in particolare per accertare un sospetto concreto di abuso dell'infrastruttura elettronica e perseguire un abuso comprovato secondo *l'ordinanza del 22 febbraio 2012¹ sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione*. In linea di massima le disposizioni della suddetta ordinanza si applicano anche all'Assemblea federale (art. 57q cpv. 3 della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; LOGA). D'ora in poi le competenze che rientrano nell'ambito del Parlamento saranno disciplinate nell'ordinanza del 3 ottobre 2003³ sull'amministrazione parlamentare (Oparl). Chi sospetta un abuso deve rivolgersi all'incaricato della sicurezza dell'Assemblea federale. Questi redige un rapporto e chiede alla persona interessata l'autorizzazione a procedere a un'analisi nominale in riferimento a persone. In seguito incarica il gestore del sistema di procedere a un'analisi dei dati relativi all'utilizzo dell'infrastruttura elettronica. Se il diretto interessato non vi acconsente, l'autorizzazione dovrà essere data dalla Delegazione amministrativa per quanto riguarda i deputati e dal presidente del gruppo interessato per quanto riguarda i collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari.

L'Ufficio N aveva già voluto disciplinare la questione nell'ambito dell'iniziativa parlamentare 13.403 «Extranet. Accesso per i deputati» dell'8 novembre 2013⁴. Visto che il Consiglio federale si era opposto, nel suo parere del 20 novembre 2013⁵, a estendere l'accesso su Extranet, il 14 febbraio 2014 l'Ufficio N ha deciso di ritirare l'intero progetto e di sottoporre al Consiglio soltanto la parte non contestata dal Consiglio federale. Quest'ultimo è chiamato a pronunciarsi nuovamente sulla questione che già allora era incontestata.

2 Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale ritiene che spetti in primo luogo al Parlamento disciplinare le proprie competenze. Saluta tuttavia la volontà di quest'ultimo di precisare i principi che regolano la protezione dei dati.

1 RS 172.010.442

2 RS 172.010

3 RS 171.115

4 FF 2013 7665

5 FF 2013 7677